

CONTRATTO ASI N. ....

**“Affidamento quadriennale della Gestione del Centro di Geodesia  
Spaziale di Matera: attività di Geodesia Spaziale”**

**CIG .....**

**CUP .....**

**TRA**

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come **ASI**), con sede in  
Viale del Politecnico s.n.c. – 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589  
- rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica

**E**

..... (d'ora innanzi denominata per brevità “Contraente”) con  
sede legale in ....., - con capitale sociale interamente versato €  
.....=, versato , iscritta al Registro delle Imprese di .....  
al n. .... – Codice Fiscale n. .... e Partita IVA n.  
....., rappresentata da..... nella sua qualità di ..... (*che  
agisce in qualità di Mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese  
(RTI) costituito con ..... con sede legale in ....., ..... -  
con capitale sociale € .....= interamente versato, iscritta al Registro  
delle Imprese di ..... al n. .... - Codice Fiscale n. ....,  
Partita IVA n. ...., rappresentata da..... nella sua qualità di  
.....*)

*nel seguito definite anche Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI)*



*e/o Contraente.*

Il presente Contratto consta:

- di 37 articoli del Capitolato Generale il cui indice è riportato di seguito; di questi, i seguenti n. 27 articoli, per complessive pagine 41 sono pattuiti per la disciplina del rapporto di specie;
- di un allegato Capitolato Tecnico per complessive n. .... pagine;



## INDICE DEL CAPITOLATO GENERALE

- ART. 1 Natura delle premesse
- ART. 2 Oggetto del contratto
- ART. 3 Durata del contratto
- ART. 4 Piano dei lavori
- ART. 5 Prezzo
- ART. 6 Termini economici: Piano e modalità di pagamento, autorizzazioni a fatturare, ritenute, fatturazione, persona autorizzata a riscuotere e quietanzare
- ART. 7 Penalità
- ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
- ART. 9 Oneri fiscali
- ART. 10 Fidejussioni
- ART. 11 Responsabilità del Contraente
- ART. 12 Subcontraenti, consulenti e fornitori
- ART. 13 Documentazione
- ART. 14 Organizzazione dell'ASI
- ART. 15 Organizzazione del Contraente
- ART. 16 Commissione di Collaudo
- ART. 17 Modifiche
- ART. 18 Accettazione, Consegna finale e Proprietà
- ART. 19 Garanzia
- ART. 20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali
- ART. 21 Beni posti dall'ASI a disposizione del Contraente
- ART. 22 Materiali di provenienza estera
- ART. 23 Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Riproduzione di



*gh*

prototipi

ART. 24 Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico – Modifiche

ART. 25 Accettazione forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico –

Decurtazione del prezzo contrattuale

ART. 26 Permessi e autorizzazioni

ART. 27 Trasporti e assicurazioni

ART. 28 Comunicazioni e corrispondenza

ART. 29 Sospensione dei lavori

ART. 30 Recesso unilaterale dell'ASI

ART. 31 Risoluzione del contratto

ART. 32 Causa di forza maggiore

ART. 33 Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione, Utilizzazioni future

ART. 34 Regime di segretezza

ART. 35 Assicurazioni sociali

ART. 36 Arbitrato

ART. 37 Normativa

I seguenti articoli dell'INDICE sono stati pattuiti per la disciplina del rapporto di specie:

#### INDICE

ART. 1 Natura delle premesse

ART. 2 Oggetto del contratto

ART. 3 Durata del contratto

ART. 4 Piano dei lavori

ART. 5 Prezzo





ART. 6	Piano e modalità di pagamento
ART. 7	Penalità
ART. 8	Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
ART. 9	Oneri fiscali
ART. 10	Fidejussioni
ART. 11	Responsabilità del Contraente
ART. 12	Subappalto, consulenti e fornitori
ART. 13	Documentazione
ART. 14	Organizzazione dell'ASI
ART. 15	Organizzazione del Contraente
ART. 16	Commissione di verifica di conformità
ART. 17	Modifiche- Innovazioni -Varianti
ART. 21	Beni posti dall'ASI a disposizione del contraente
ART. 22	Materiali di provenienza estera
ART. 23	Cessione del contratto – cessione del credito
ART. 26	Permessi e autorizzazioni
ART. 27	Trasporti e assicurazioni
ART. 28	Comunicazioni e corrispondenza
ART. 30	Recesso unilaterale dell'ASI
ART. 31	Risoluzione del contratto
ART. 32	Causa di forza maggiore
ART. 37	Normativa e Foro Competente

#### CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

La numerazione degli articoli del presente contratto corrisponde alla numerazione degli articoli del Capitolato Generale per i contratti industriali e



di servizi stipulati dall'Agenzia Spaziale Italiana approvato con delibera n. 70 (99) del 1 luglio 1999.

### **PREMESSE**

- a) Il Centro di Geodesia Spaziale "G. Colombo" di Matera (ASI/CGS) è uno dei più importanti osservatori di Geodesia Spaziale nella rete internazionale. Avviato nel 1983 grazie agli sforzi congiunti di CNR (Piano Spaziale Nazionale), Regione Basilicata e NASA, è diventato parte di ASI nel 1988. Le attività svolte presso il centro riguardano il funzionamento e le operazioni degli apparati di Geodesia Spaziale oltre che l'analisi dei dati acquisiti.
- b) Il CGS ospita i seguenti sistemi:
- stazione avanzata di Laser Ranging Satellitare e Lunare (SLR/LLR), Matera Laser Ranging Observatory (MLRO), che è un sistema di precisione millimetrica, basato su un telescopio ottico di 1.5 m di apertura;
  - stazione osservativa Very Long Baseline Interferometry (VLBI), basata su un radio-telescopio S/X di 20 m di diametro e un terminale di acquisizione Mark V-VLBA;
  - alcuni ricevitori permanenti GNSS;
  - sistema di M&C e di archiviazione dati acquisiti dalla rete a copertura nazionale di ricevitori GNSS permanenti, in corso di aggiornamento e densificazione;
  - gravimetro assoluto a massima accuratezza (FG5);



- sistema di Tempo e Frequenza (standard di frequenza H-Maser, standard di frequenza Cs beam, sincronizzazione GPS, distribuzione IRIG-B);
  - stazioni geodetiche totali;
  - sistema SST;
  - SW e sistemi avanzati di calcolo.
- c) Le attività svolte al CGS/ASI di Matera riguardano sia il funzionamento e le operazioni degli apparati di Geodesia Spaziale sia l'analisi dei dati acquisiti. A ciò si aggiunge che, nell'ambito del progetto "Affidamento quadriennale della gestione del Centro di Geodesia Spaziale di Matera: attività di geodesia spaziale", ASI intende inoltre:
- completare l'installazione del telescopio dedicato alle attività di determinazione orbitale dei satelliti e dei detriti spaziali e operarlo presso il CGS;
  - svolgere attività di SST (Space Surveillance and Tracking) e di Telecomunicazione Quantistica.
- d) In particolare, le attività di SST e di Telecomunicazione Quantistica, che hanno avuto un notevole impulso a partire dalla fine del 2016, si basano sull'utilizzo degli apparati di terra già operanti presso il CGS (i.e. il sistema MLRO). Difatti, si prevede un significativo aumento del carico operativo sia per le attività SST (riprese astrografiche e sessioni SLR, inizialmente su bersagli non cooperativi) e sia per quelle di telecomunicazione quantistica free-space (utilizzando il sistema MLRO con un nuovo canale dedicato).



- e) La fornitura dovrà essere costituita prevalentemente dai servizi relativi alle Attività Operative di Geodesia Spaziale, alle Attività di Ingegneria Evolutiva e di Manutenzione e alle Attività di Analisi Dati di Geodesia, con particolare riferimento all'utilizzo delle infrastrutture operative presenti presso il CGS/ASI: sistema MLRO, sistema VLBI, Rete GPS/GNSS, gravimetro e sistema SST.
- f) Le attività oggetto della fornitura, più compiutamente descritte nel Capitolato tecnico posso essere riassunte in:
- gestione sistemistica dei sistemi hardware e software, finalizzata al mantenimento della massima efficienza operativa di tutte le infrastrutture operative su citate;
  - conduzione operativa dei sistemi dedicati all'acquisizione dei dati di Geodesia Spaziale;
  - analisi dei dati acquisiti nell'ambito delle attività di Geodesia Spaziale condotte.
- g) che si rende necessaria la prosecuzione delle attività, per la “Gestione del Centro di Geodesia Spaziale CSG di Matera” per le attività di Geodesia Spaziale per un quadriennio, con eventuale rinnovo di ulteriori 4 annualità successive per le quali ASI si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo.
- In data 25.10.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'ASI con delibera n. 176, integrata successivamente in data 14.3.2017 con la delibera n. 38/2017, ha approvato l'iniziativa relativa alla “**Gestione**





**del Centro di Geodesia Spaziale di Matera”** e il Direttore Generale con successivo decreto n. .... del..... ha indetto la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e art. 95 comma 3 del Codice degli Appalti (D.lgs.n. 50/16 del 18.4.2016) e di tutte le leggi e norme di riferimento.

- il Contraente nella fase di gara, prima dell’affidamento di cui sopra, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo presso la Base di Matera, con proprio personale qualificato ed è pertanto edotto delle caratteristiche tecniche e logistiche della base stessa e di ogni circostanza che possa avere influenza sulle attività oggetto del presente contratto.
- la predetta procedura di gara è stata effettuata e si è chiusa .....;
- Il Contraente è stato selezionato in seguito alle valutazioni della Commissione di aggiudicazione ed alle verifiche di conformità della procedura e l’ASI ha proceduto all’assegnazione del contratto con .....
- che con ..... la mandataria ..... ha comunicato ad ASI il dettaglio sulla ripartizione percentuale su base annuale delle prestazioni/attività oggetto del presente contratto.

***Il capitolato tecnico, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate del Contraente in sede di gara costituiscono parte integrante del presente contratto. L’Allegato Tecnico Gestionale è stato definito basandosi su quanto contenuto nel capitolato tecnico di gara, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica.***



**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**NATURA DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

**ARTICOLO 2**

**OGGETTO DEL CONTRATTO**

- 2.1. L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate nel presente contratto, l'esecuzione delle attività relative alla gestione operativa dei servizi per la Gestione del Centro di Geodesia Spaziale di Matera.
- 2.2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto. Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata, alla documentazione di gara e all'offerta, anche se non materialmente allegati.
- 2.3. Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto.



### ARTICOLO 3

#### DURATA DEL CONTRATTO

- 3.1** Il contratto entrerà in vigore dalla data della stipula ed avrà la durata di 48 mesi a partire dalla data del Kick off.
- 3.2** L'ASI si riserva la possibilità di esercitare l'opzione di successivi rinnovi annuali sino ad un massimo di n. 4 (quattro) rinnovi totali, con preavviso scritto di almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di rinnovo resta inteso che il Contraente dovrà assicurare la continuità del servizio.
- 3.3** Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad eseguire le anche attività relative ai successivi rinnovi.

Nel caso in cui L'ASI non proceda al rinnovo, il contratto, a seguito di apposita comunicazione da parte dell'ASI, avrà termine e il Contraente non avrà alcunché a pretendere nei confronti dell'ASI, fatto salvo il diritto, previo accertamento della Commissione di verifica di conformità/collaudo, alla liquidazione delle rate maturate e liquidabili relative al periodo autorizzato.

Pertanto nel caso l'ASI non intenda procedere al rinnovo, il Contraente ed i suoi subappaltatori termineranno i lavori al termine del periodo autorizzato. Tale termine, nella suddetta evenienza, costituirà la data di conclusione delle attività e degli obblighi contrattuali.

In tale caso non sarà applicato quanto disposto al successivo articolo "Recesso unilaterale dell'ASI".





L'ASI, al termine del contratto compresi gli eventuali rinnovi, acquisirà tutta la documentazione tecnica, i materiali e le prestazioni relativi alla parte di attività commissionate e realizzate.

- 3.5** I rinnovi del periodo contrattuale saranno regolamentati da apposito Atto.
- 3.6** L'ASI si riserva di esercitare eventualmente l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ASI.

#### **ARTICOLO 4**

##### **PIANO DEI LAVORI**

- 4.1** Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano dei Lavori, contenuto nel Capitolato Tecnico e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI (di cui al successivo art. 14) e al Responsabile di Programma/DEC dell'ASI.
- 4.2** Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data del KO (T0) che si terrà entro 30 giorni dalla data della stipula:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 4.2.0) Riunione di avvio KO          | T0           |
| 4.2.1) Prima Riunione di Avanzamento | T0 + 4 mesi; |



4.2.2) Seconda Riunione di Avanzamento	T0 + 8 mesi;
4.2.3) Terza Riunione di Avanzamento	T0 + 12 mesi;
4.2.4) Quarta Riunione di avanzamento	T0 + 16 mesi;
4.2.5) Quinta Riunione di avanzamento	T0 + 20 mesi;
4.2.6) Sesta Riunione di avanzamento	T0 + 24 mesi;
4.2.7) Settima Riunione avanzamento	T0 + 28 mesi;
4.2.8) Ottava Riunione avanzamento	T0 + 32 mesi;
4.2.9) Nona Riunione avanzamento	T0 + 36 mesi
4.2.10) Decima Riunione avanzamento	T0 + 40 mesi
4.2.11) Undicesima Riunione avanzamento	T0 + 44 mesi
4.2.12) Riunione finale	T0 + 48 mesi.

## ARTICOLO 5

### PREZZO

**5.1.** Il prezzo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a pari a € ..... (+IVA), di cui:

- a) € ..... (+ IVA) quale quota a prezzo fermo e fisso.
- b) € ..... (+ IVA) quale tetto massimo di spesa, soggetto a rimborso costi.

**5.1.1** Il prezzo di cui sopra sarà *ripartito tra i componenti del RTI nel modo seguente:*

.....

.....



*[Handwritten signature]*

5.2 Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.

5.3 A garanzia dell'esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente ha presentato la fidejussione di cui all'art. 10.1 seguente.

## ARTICOLO 6

### PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1 Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti del prezzo di cui all'articolo 5.1.a):

6.1 a) € ..... (+ IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento indicato all'art.

4.2.1) *secondo la seguente ripartizione fra le componenti del RTI:*

.....

.....

6.1 b) € ..... (+ IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento indicato all'art.

4.2.2) *secondo la seguente ripartizione fra le componenti del RTI:*

.....

.....

6.1 c) € ..... (+ IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento indicato all'art.

4.2.3) *secondo la seguente ripartizione fra le componenti del RTI:*

.....

.....



*Handwritten signature in blue ink.*

6.1 d) € ..... (+ IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento indicato all'art. 4.2.4) *secondo la seguente ripartizione fra le componenti del RTI:*

.....  
.....

6.1 e) € ..... (+ IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento indicato all'art. 4.2.5) *secondo la seguente ripartizione fra le componenti del RTI:*

.....  
.....

6.1 f) € ..... (+ IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento indicato all'art. 4.2.6) *secondo la seguente ripartizione fra le componenti del RTI:*

.....  
.....

6.1 g) € ..... (+ IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento indicato all'art. 4.2.7) *secondo la seguente ripartizione fra le componenti del RTI:*

.....  
.....

6.1 h) € ..... (+ IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento indicato all'art. 4.2.8) *secondo la seguente ripartizione fra le componenti del RTI:*

.....  
.....



6.1 i) € ..... (+ IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento indicato all'art.

4.2.9) *secondo la seguente ripartizione fra le componenti del RTI:*

.....  
.....

6.1 j) € ..... (+ IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento indicato all'art.

4.2.10) *secondo la seguente ripartizione fra le componenti del RTI:*

.....  
.....

6.1 k) € ..... (+ IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento indicato all'art.

4.2.11) *secondo la seguente ripartizione fra le componenti del RTI:*

.....  
.....

6.1 l) € ..... (+ IVA), entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento indicato all'art.

4.2.12) *secondo la seguente ripartizione fra le componenti del RTI:*

.....  
.....

- 6.2** Le fatture relative al pagamento di cui ai precedenti punti 6.1.a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dal Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI (di cui al successivo art. 14), sentito il Responsabile di Programma/DEC





dell'ASI, sul raggiungimento degli eventi di cui agli art. 4.2.1), 4.2.2), 4.2.3), 4.2.4), 4.2.5), 4.2.6), 4.2.7), 4.2.8) , 4.2.9) , 4.2.10) , 4.2.11) e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nel Capitolato tecnico e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell' art. 17 del presente contratto.

**6.3** La fattura relativa al pagamento di cui al precedente punto 6.1.1) sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI in base all'esito dell'accertamento, effettuato dalla Commissione di verifica di conformità ai sensi dell'art. 16, sul positivo completamento, da parte del Contraente del relativo evento di cui al punto 4.2.12) e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell' art. 17 del presente contratto.

**6.4** Le comunicazioni di cui ai punti 6.2, 6.3 saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI, sentito il Responsabile di Programma/DEC dell'ASI, via PEC entro 20 giorni lavorativi dal compimento di ciascuno degli eventi soprammenzionati. Il Contraente/ *Ciascun componente il RTI* si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal DM 55/2013 pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell'art. 1 co. 210 l. 244/2007.



La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (CUP ove previsto), il Codice Identificativo Gara (CIG), i dati riferimento SAL (Stato Avanzamento Lavori) nonché le ulteriori informazioni specificate dal DM n. 55/2013, quali: Codice univoco Ufficio UFI55O, Indicazione del RUP.

Il Contraente/*Ciascuna impresa componente il RTI* comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento. In mancanza di comunicazione da parte dell'ASI entro i termini sopra previsti, il Contraente potrà emettere fattura anche ai fini del successivo art. 8 del contratto, fatto salvo il diritto dell'ASI anche dopo la scadenza di detti termini, di rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in caso di giudizio negativo sul raggiungimento degli eventi. Per le comunicazioni di cui sopra sono comunque ammessi mezzi equivalenti.

**6.5** Sull'importo delle rate di cui ai punti 6.1.a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell'importo stesso. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata di cui al punto 6.1.l) in base all'esito dell'accertamento della Commissione di verifica di conformità. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella effettuata ai sensi del successivo art. 6.6. Le trattenute effettuate ai sensi del presente articolo potranno, su richiesta del Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari importo.

**6.6** L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento





ad opera del Responsabile del Programma/DEC o della Commissione di verifica di conformità, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano dei Lavori, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di trattenere la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nel Capitolato tecnico. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente punto 6.4.

**6.7** Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti punti. La fattura relativa all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di positiva valutazione sul completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti punti. Tale completamento dovrà avvenire in un numero di giorni lavorativi concordato fra le Parti ed in caso di disaccordo fissato dall'ASI. Superato il periodo fissato e/o non accettato il lavoro, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull'accettabilità complessiva dell'oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente punto 6.4.

**6.8** Unitamente all'invio delle fatture relative agli stati di avanzamento ed alla Riunione Finale, il Contraente deve inviare all'ASI una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente



stesso o persona da lui delegata, attestante il rispetto della struttura industriale indicata a contratto e della normativa relativa consulenti.

**6.9** In occasione degli eventi di cui all'articolo 4.2 il Contraente dovrà consegnare unitamente alla documentazione tecnica relativa anche il rendiconto di spesa comprensivo dei giustificativi contabili relativi alla parte di prezzo a rimborso costi di cui all'art. 5.1.b).

**6.10** Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all'articolo 5.1.b) avverrà in concomitanza con gli eventi di cui all'art. 4 e sarà subordinato alla presentazione, da parte del Contraente, della seguente documentazione, ove disponibile:

- Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all'originale.
- Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all'originale e mandati di pagamento.
- Documentazione di accettazione, ove disponibile.
- Ogni altra documentazione aggiuntiva utile.
- Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, documentazione della banca o istituto di credito, attestante il tasso di cambio €/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell'acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d'Italia al mese di Fatturazione.



## ARTICOLO 7

### PENALITÀ

7.1 Durante la validità del contratto il Contraente dovrà garantire la gestione ottimale del servizio oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolato relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività, al monitoraggio dei processi e ai livelli di servizio e alla fornitura della documentazione richiesta. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale prevista dall'articolo 4.2.12), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini del successivo art. 31, sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.

Nel caso che il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dalla Commissione di verifica di conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l'ASI si riserva la possibilità di applicare la penalità sul prezzo complessivo contrattuale.

Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.

7.2 L'applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dalla Commissione di verifica di conformità, sulla base degli effettivi



tempi di ritardo sul programma riscontrati dalla Commissione stessa, previa relazione del RUP, sentito il parere del Responsabile di Programma/DEC .

- 7.3 L'applicazione della penale non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
- 7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo di cui all'art. 5.1.

## **ARTICOLO 8**

### **RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA**

- 8.1 Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui allo art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.
- 8.2 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato con D.Lgs. 192/2012.

## **ARTICOLO 9**

### **ONERI FISCALI**

- 9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata





a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

- 9.2** Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sarà corrisposta dall'ASI.

## **ARTICOLO 10**

### **FIDEJUSSIONI**

- 10.1** A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente ha prestato la fidejussione bancaria n.....con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs.50/2016.
- Tale fidejussione dovrà estendersi per l'intera durata contrattuale.
- 10.2.** La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D.Lgs.50/2016.
- 10.3.** Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'esplicita rinuncia del fidejussore ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 1957 del Codice Civile, nonché l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile e dovranno rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo da parte dell'ASI.
- 10.4.** Le fidejussioni di cui sopra dovranno recare in calce l'autentica di



firma dell'ente fidejubente.

- 10.5.** Il disposto degli artt. 10.3 e 10.4 si applica anche alle fidejussioni di cui all' art. 6.5.

## **ARTICOLO 11**

### **RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE**

- 11.1** Il Contraente si impegna per tutta la durata del contratto a non condurre per conto terzi attività aventi lo stesso oggetto del contratto, come specificato nel Capitolato tecnico.
- 11.2** Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente contratto.
- 11.3** Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità del lavoro svolto dalle eventuali ditte subappaltatori.
- 11.4** Il Contraente si impegna ad osservare le disposizioni normative in materia di antimafia.
- 11.5** Il Contraente è tenuto, ad inserire, per quanto di competenza, le norme generali applicate dall'ASI ai subcontraenti, subappaltatori, consulenti e fornitori nei contratti con i propri subcontraenti, subappaltatori, consulenti e fornitori nonché a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le condizioni del contratto con l'ASI ed in particolare prezzo, pianificazione, modifiche, modalità di pagamento, tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 136/2010.



## ARTICOLO 12

### SUBAPPALTO, CONSULENTI E FORNITORI

*(L'affidamento in subappalto è in ogni caso subordinato all'eventualità che il Contraente all'atto dell'offerta abbia indicato i subappaltatori, i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare in conformità all'art. 105 del Codice)*

#### 12.1 SUBAPPALTO

*Per i servizi compresi nel contratto è ammesso il subappalto nei casi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità ivi indicate. In particolare, come risulta dagli atti di gara, è stato richiesto di avvalersi del subappalto per le seguenti attività:*

- ..... nella misura del .....%
- ..... nella misura del .....%.

**12.1.1** Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.

**12.1.2** Per quanto concerne i subappaltatori è fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data e nelle more della formalizzazione e dell'invio degli stessi, è fatto obbligo al





Contraente di fornire evidenza dell'instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell'art. 105 comma 7 per tutto quanto ivi disposto da fornire all'ASI.

**12.1.3** In ogni caso restano in capo al Contraente le responsabilità e gli obblighi come sotto indicati, in particolare:

- a) Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- b) Il Contraente è responsabile, in solido con il subappaltatore, degli adempimenti di quest'ultimo sugli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- c) Il Contraente e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'ASI, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di cui all'art. 105 comma 17 del DLgs 50/16.
- d) Il Contraente che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- e) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



- f) Rimane infatti, in ogni caso invariata, la responsabilità del Contraente, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei subappaltatori e fornitori.

## **12.2 CONSULENTI**

- 12.2.1** Il Contraente potrà avvalersi, nell'ambito del prezzo contrattuale di consulenze specialistiche per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Il Contraente deve sottoporre all'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI il nominativo degli Enti e/o degli specialisti di cui intende avvalersi, la descrizione dell'oggetto della consulenza, nonché fornire i risultati delle consulenze al termine delle stesse.

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione di tale richiesta il Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI esprimerà il proprio parere.

Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva il diritto di prendere visione per opportuna conoscenza dei contratti stipulati dal Contraente con i Consulenti.

## **12.3 FORNITORI**

Nell'ambito dell'utilizzo del prezzo contrattuale il Contraente deve sottoporre all'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI il nominativo dei fornitori di cui intende avvalersi e la descrizione dell'oggetto della fornitura.

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta richiesta l'ASI



emetterà il proprio parere.

## **ARTICOLO 13**

### **DOCUMENTAZIONE**

Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nel Capitolato tecnico nei tempi e secondo le modalità ivi indicate.

Il Contraente si impegna a rendere disponibile all'ASI, la documentazione tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.

## **ARTICOLO 14**

### **ORGANIZZAZIONE DELL'ASI**

- 14.1** L'ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento che si interfacerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell'Agenzia e oltre ai compiti specificamente previsti dalle normative in vigore e nell'ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio del contratto.
- 14.2** L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un Responsabile di Programma/DEC, il quale si interfacerà internamente con il RUP, con i compiti di seguito definiti.
- 14.3** L'ASI, attraverso il Responsabile di Programma/DEC, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del contratto, per l'effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:
- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel contratto, nei



suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;

- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai pagamenti di cui al precedente articolo 6.2, e alle eventuali trattenute per attività non svolte da applicare o da rilasciare;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento al termine delle attività contrattuali, segnalando l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle penali.
- trasmettere al RUP la relazione in ordine alle comunicazioni per gli svincoli progressivi della fidejussione di cui all'Art. 10.

## **ARTICOLO 15**

### **ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE**

- 15.1** Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà di un unico interlocutore, il Responsabile di Programma per l'intera durata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che assume la funzione di "Coordinamento" delle attività e si farà carico della responsabilità dell'organizzazione nei riguardi dell'ASI individuando anche le ulteriori esigenze di personale necessario per l'erogazione del servizio. Il Responsabile di Programma deve essere reperibile, responsabile dell'organizzazione ed in grado di assicurare





il regolare svolgimento del servizio concordato. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio con il Responsabile del Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.

## ARTICOLO 16

### **COMMISSIONE INCARICATA DELLA VERIFICA DI CONFORMITA'**

**16.1** L'ASI nominerà una Commissione di verifica della conformità, la cui regolamentazione è prevista dal Disciplinare "*Verifica di conformità e collaudo dei contratti dell'Agenzia Spaziale Italiana*" che opererà in occasione dell'evento di cui all'art. 4.2.12, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:

- a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
- b) verificare che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- c) accertare i pagamenti effettuati;
- d) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione della rata di cui all'art. 6, relativamente all'evento 4.2.12) , e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal Responsabile Unico del Procedimento ASI, su parere del Responsabile di



Programma/DEC, tenendo conto dell'applicabilità di eventuali penali di cui all'art. 7;

- e) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione dei lavori, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.
- f) autorizzare lo svincolo della fideiussione alla chiusura del contratto, per la parte restante dopo lo svincolo progressivo fino all'80% dell'importo contrattuale secondo il disposto del citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il Responsabile Unico del Procedimento ASI e il Responsabile di Programma/DEC.

## **ARTICOLO 17**

### **MODIFICHE - INNOVAZIONI E VARIANTI**

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

- 17.1** Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall'ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 106 del Codice – D.Lgs. 50/2016.
- 17.2** Nel corso dell'esecuzione del contratto l'ASI può aumentare o diminuire il servizio e il Contraente è tenuto all'esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative previste dalla normativa vigente, fino a variazioni che rientrino entro il 20%



dell'importo d'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Oltre questo limite l'appaltatore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

## **ARTICOLO 21**

### **BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE**

**21.1** Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura al termine dei lavori oggetto del contratto stesso, o in altro momento concordato tra l'ASI e il Contraente, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.

Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione dall'ASI.

Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come precisato al comma precedente.

**21.2** Le spese d'imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, manutenzione di detti beni, saranno a carico del Contraente.

**21.3** In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni





subito.

Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.

## ARTICOLO 22

### MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA

**22.1** In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto del Contraente, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni doganali. Il Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate eventualmente necessarie per le attività del contratto.

Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente, che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.

## ARTICOLO 23

### CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

Il presente articolo sostituisce integralmente il corrispondente articolo del Capitolato Generale con la medesima numerazione

**23.1** Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/16. E' vietata la



cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

**23.2** E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/16, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che la cessione sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Della cessione deve essere data dal Contraente opportuna comunicazione scritta all'ASI, che si riserva di accettare o rifiutare la cessione totale o parziale dei crediti in maturazione con notifica scritta entro 45 giorni dalla comunicazione del Contraente stesso.

**23.3** Qualsiasi decisione o deliberazione concernente variazioni della ragione sociale, composizione sociale o azionaria, denominazione, sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell'Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi, alla Stazione Appaltante e seguita eventualmente dall'invio di copia autenticata ai sensi di legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione.

## **ARTICOLO 26**

### **PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI**

**26.1** E' fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto.



Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

## ARTICOLO 27

### TRASPORTI ED ASSICURAZIONI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

**27.1** Il Contraente si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Agenzia Spaziale Italiana.

Esso risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi e delle forniture, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte dell'Agenzia.

Conseguentemente, il Contraente esonera l'Agenzia da dette responsabilità.

**27.2** Inoltre il Contraente ha stipulato apposita polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_, per responsabilità civile verso terzi, Agenzia Spaziale Italiana compresa, con il massimale di € 5.000.000,00 a garanzia dei danni causati a persone o cose da incidenti verificatisi nell'esecuzione del servizio, anche se non direttamente provocati dal proprio personale.

L'esistenza della polizza, debitamente quietanzata, è stata presentata in data ..... dal Contraente all'Agenzia prima della stipula del Contratto.



## ARTICOLO 28

### COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

- 28.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.
- 28.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

#### per l'ASI:

Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico s.n.c. - 00133 ROMA  
all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del  
Direttore dell'esecuzione del contratto;

#### per il Contraente

.....  
.....  
.....

all'attenzione del Responsabile di Programma/Program Manager.

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

## ARTICOLO 30

### RECESSO UNILATERALE DELL'ASI





**30.1** L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC, con preavviso di almeno 20 giorni, decorsi i quali l'ASI prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua la verifica di conformità definitiva, verificando la regolarità dei servizi o delle forniture.

Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della comunicazione via PEC e su istruzioni dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione dei lavori.

Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI e il Contraente.

**30.2** A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.

**30.3** In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che terrà conto della parte del contratto già eseguita e valuterà, attraverso accertamento congiunto del Direttore dell'esecuzione del contratto e della Commissione di verifica di conformità/Collauda, la congruità



della documentazione presentata dal Contraente. L'ASI, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

- 30.4** L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, più le somme già pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale.
- 30.5** **Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente comunicazioni/informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche, l'ASI si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94 del citato D.Lgs.**

## **ARTICOLO 31**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 31.1** L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- a) secondo il disposto dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
  - b) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
  - c) trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
  - d) sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto;



- e) sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
- f) violazione della Legge Antimafia D. Lgs 159/2011;

**31.2** Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo entro il limite del 10% del prezzo contrattuale. L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile i lavori già eseguiti.

**31.3** Il Contraente si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**31.4** Il contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 verrà risolto di diritto senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste-Italiane SpA.



## ARTICOLO 32

### CAUSA DI FORZA MAGGIORE

**32.1** Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore (secondo le definizioni di cui all'art. 1218 C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa o negligenza da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.

**32.2** In base alla citata comunicazione, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà nota al Responsabile Unico del Procedimento che dopo la valutazione della Commissione di cui all'art. 16, accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento al Contraente entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.

Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento dei lavori è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà





prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.

In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.

In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause soprammenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.

Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

## **ARTICOLO 35**

### **ASSICURAZIONI SOCIALI**

- 35.1** Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.

## **ARTICOLO 37**

### **NORMATIVA E FORO COMPETENTE**

- 37.1** L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dal Codice dei contratti pubblici - D.lgs.n. 50/16 e, ove applicabile, dalle disposizioni del Capitolato Generale dell'ASI.
- Ai sensi del Capo I, parte B punto 1 del Capitolato Generale il Contraente dichiara di accettare le norme contrattuali del Capitolato medesimo. Le Parti, inoltre, concordano che non trova applicazione l'articolo 36 del Capitolato Generale dei contratti dell'ASI.



**37.2** Tutte le controversie di qualsiasi natura o genere che dovessero sorgere tra le parti in ordine al presente contratto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza del foro di Roma.

### **CODICE DI COMPORTAMENTO ASI**

- a) La Società ..... dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI [www.asi.it](http://www.asi.it)).
- b) Tanto premesso, La Società, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. "Promessa dell'obbligazione del fatto del terzo", si impegna a:
- rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque



tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;

- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
- c) L'inosservanza di tali impegni da parte di La Società costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Roma,

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Anna Sirica

